

Incontri formativi specialistici per Operatori di Sportello ed Enti terzi

Le novità legislative nazionali e regionali in tema di procedimenti ed attività economiche

Maggio 2024

Le novità legislative nazionali

Modifica e Proroga per la conferenza di servizi accelerate (D.L. 19/2024, art. 12, c. 6-7)

- è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata;
- si riduce da 30 a 15 giorni il termine entro cui, nell'ambito dello svolgimento della conferenza semplificata, l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte.
- la norma di cui al comma 7 prevede che le disposizioni sulla conferenza semplificata accelerata si applicano anche alle conferenze di servizi decisorie



Modalità di assegnazione concessioni commercio su aree pubbliche – L. 214/23, art. 11, c. 1 e 2

- Le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche saranno rilasciate sulla base di procedure selettive, secondo linee guida da adottare dal MIMIT, previa intesa in conferenza unificata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
- Per potenziare la concorrenza le linee guida devono tenere conto dei seguenti criteri:
 - a. prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
 - b. prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa di cui al Decreto Ministero Attività Produttive 18 aprile 2005;
 - c. prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.



Ricognizione annuale aree destinate al commercio su aree pubbliche – L. 214/23, art. 11, c.3

- Obbligo annuale per le amministrazioni competenti di effettuare una ricognizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche. La prima ricognizione deve essere effettuata entro 10 mesi dall'entrata in vigore della legge
- Sulla base di tale ricognizione indizione annuale delle procedure selettive



Validità delle concessioni già assegnate e chiusura dei procedimenti non conclusi – L. 214/23, art. 11, c.4-5

- Le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della legge o riassegnate ai sensi dell'articolo 181, c. 4-bis e 4-ter del D.L. 34/20 continuano ad avere efficacia fino al termine previsto
- I procedimenti per il rinnovo delle concessioni di cui all'art. 181 c. 4-bis del D.L. 34/20 (ossia quelli che all'entrata in vigore della legge citata erano in scadenza al 31 dicembre 2020)non ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi in base alle disposizioni dell'art. 181 del D.L. 34/20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
- In caso di mancata conclusione entro quest'ultimo termine le concessione si intendono comunque rinnovate, salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 in caso di successivo accertamento della mancanza di requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti



Termine per le concessioni valide e non interessate dal procedimento di rinnovo – L. 214/23, art. 11, c.6



- Le concessioni non interessate dal procedimento di rinnovo conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista
- I procedimenti per il rinnovo delle concessioni non ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi in base alle disposizioni dell'art. 181 del D.L. 34/20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
- In caso di mancata conclusione entro quest'ultimo termine le concessione si intendono comunque rinnovate, salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 in caso di successivo accertamento della mancanza di requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti

Abrogazione norma di esclusione della Bolkenstein per il commercio su AA.PP. – L. 214/23, art. 11, c.7

- Vengono abrogate le disposizioni introdotte al D.lgs 59/2010 che escludevano il commercio su AA.PP. dal campo di applicazione dello stesso d.lgs 59/2010 (lett. f-bis, del c.1 dell'art. 7 del d.lgs 59/2010) e l'esclusione delle procedure selettive introdotta al comma 4-bis dell'art. 16 del d.lgs 59/2010
- Viene abrogata la specifica modalità di assegnazione per coloro che hanno utilizzato le concessioni come unica o prevalente fonte di reddito (c. 1181 dell'art. 1 della L. 205/2017)
- Vengono abrogate le disposizioni che escludevano il commercio su AA.PP. dal campo di applicazione della direttiva Bolkenstein (direttiva 2006/123/CE)



Proroga semplificazioni per occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi – L. 214/23, art. 11, c.8



Proroga al 31/12/2024

Proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'applicazione delle misure di semplificazione per occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi:

- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004
- è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001

Semplificazioni in materia di commercio: vendite straordinarie – L. 214/23, art. 12

- Vendite di liquidazione effettuabili anche per eliminare accumulo scorte conseguenza della pandemia
- Semplificazione per la comunicazione contemporanea a più comuni delle vendite straordinarie con una unica comunicazione telematica al SUAP del comune dove ha la sede legale l'impresa, contenente anche l'elenco delle altre sedi. Il SUAP deve trasmettere la comunicazione agli altri SUAP comunali con le modalità telematiche di comunicazione del sistema informatico degli Sportelli unici



Sempificazioni attività artigianali (D.L. 19/2024, art. 12, c. 12)



Introduzione dell'art. 4-bis al D.lgs 222/2016 e inserimento della Tabella B che individua i regimi amministrativi per le attività artigianali, che prevede

- l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
- Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale
- Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.

Proroga SCIA spettacoli dal vivo: Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 215/2023, art. 7, c.5)



- Nell'ambito delle iniziative per facilitare la ripresa a seguito della pandemia, sono state introdotte delle misure di semplificazione per la realizzazione delle manifestazioni di spettacolo temporaneo con l'articolo 38-bis del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, modificato, da ultimo, con il D.L. 215/23, convertito in L. 18/2024.
- Sulla base delle disposizioni sopra riportate è previsto che:
 - Il numero massimo dei partecipanti per le manifestazioni temporanee che possono essere segnalate tramite SCIA **passa da 1.000 a 2.000** partecipanti e fino alle ore 01:00 del giorno seguente;
 - la possibilità di utilizzare la SCIA, al momento, **vale fino al 31.12.2024**;
 - la semplificazione si applica ad attività aventi **finalità culturali**, quali spettacoli dal vivo come teatro, danza, musica, musical e proiezioni cinematografiche (*tali attività devono avere finalità culturali e non di solo divertimento, per cui per danza devono intendersi gli spettacoli di danza e non spettacoli danzanti con il pubblico che balla*).


Proroga impianti fotovoltaici: Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 215/2023, art. 12, c. 2.bis)

Si proroga inoltre al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere realizzati, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) alcune tipologie di impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Nel dettaglio la disposizione riguarda gli impianti:

- realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;
- di potenza non superiore a 1 kWp;
- finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

Nel caso di impianti situati nei centri storici o in aree soggette a tutela paesaggistica, la dichiarazione va accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.



Le disposizioni normative sulla ZES Unica (D.L. 124/2023)

La Legge 162 del **13 novembre 2023** ha convertito il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, confermando l'**introduzione di una Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno**.

Pertanto, dal 1° gennaio 2024 è istituita la ZES Unica, che sostituisce le attuali otto Zone Economiche Speciali istituite nei territori del Mezzogiorno e che ricomprende i **territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna**.

Inoltre, è previsto:

- l'istituzione della Cabina di regia ZES, della Struttura di Missione ZES;
- che, dal 1° gennaio, i Commissari straordinari delle precedenti ZES cessino l'incarico (termine prorogato al 31/03/2024);
- la predisposizione da parte della Struttura di Missione del piano strategico della ZES unica, con l'individuazione dei settori da promuovere e rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari, anche differenziati per le diverse regioni, da approvare con D.p.c.m.;
- l'istituzione di un portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES (S.U.D. ZES) che svolga le funzioni di SUAP previste dal DPR 160/2010;
- che, fino alla piena operatività di S.U.D. ZES, restino operativi gli sportelli delle precedenti ZES, attivi per i Comuni già ricadenti nelle ZES regionali, mentre per gli altri Comuni le domande di autorizzazione unica sono presentate ai SUAP comunali che li devono trasmettere agli sportelli unici delle ZES regionali attivi su Impresainungiorno
- le materie escluse dalla competenza di S.U.D. ZES sono le autorizzazioni ambientali e di impianti ed infrastrutture energetiche, opere e attività di competenza degli aeroporti, gli investimenti di rilevanza strategica e tutta la disciplina del commercio



Le novità legislative regionali

La modifica della legge regionale in materia funeraria (L.R. 17/24 e 38/2023 modificano L.R. 48/2019)

Le leggi regionali 38/2023 e 17/2024 modificano alcuni articoli della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).

L'intervento di modifica della norma propone, in particolare, il ripristino delle definizioni e la previsione di un articolo ad hoc dedicato alla disciplina del Centro servizi, del Consorzio e della Società consortile operanti nel settore funebre.

Viene introdotto l'art. 1-bis relativo alla definizioni. Sono rilevanti le definizioni relative a

- a. Casa funeraria: viene definita come la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'attività funebre, rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
- b. Sala del commiato: viene definita come la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio
- c. servizi funebri: vengono definite le attività imprenditoriali svolte dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni
- d. Centro servizi, società consortile e consorzio: impresa funebre che mette a disposizione di altre imprese funebri la propria struttura aziendale.



La modifica della legge regionale in materia funeraria (L.R. 17/24 e 38/2023 modificano L.R. 48/2019)

Viene ancora rimandato a un regolamento regionale da approvare la modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nonostante siano ribaditi come obbligatori

In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, le imprese funebri possono continuare a svolgere l'attività provvedendo ad avviare i responsabili allo specifico corso professionale entro un anno dalla pubblicazione del regolamento

Viene prevista la realizzazione di un elenco regionale delle imprese abilitate che deve essere implementato dai Comuni che hanno l'obbligo di tenere il proprio elenco

Viene eliminato il riferimento all'attività funebre che servizio disciplinato dall'articolo 115 del TULPS

Viene ribadito l'obbligo di trasmettere un'autocertificazione annuale sulla situazione strutturale e gestionale della propria attività entro il 28 febbraio di ogni anno e il Comune **ritascia valida** l'attestazione annuale entro 60 gg dalla presentazione dell'autocertificazione, **nelle more le aziende proseguono autocertificando di aver presentato tutto**

La modifica della legge regionale in materia funeraria (L.R. 38/2023 modifica L.R. 48/2019)


Viene specificato che le imprese funebri non possono esercitare attività in ambito cimiteriale, trasporto sanitario, soccorso sanitario di qualsiasi genere, servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili (con adeguamento per le attività esistenti entro il 31 dicembre 2023)

Vengono modificati i requisiti dell'impresa funebre, aggiungendo alla sede idonee, all'auto funebre ed al responsabile/direttore tecnico, almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei requisiti formativi.

I requisiti relativi al possesso dell'auto funebre ed alla disponibilità dei necrofori può essere soddisfatta tramite un contratto di appalto di servizi (da allegare alla SCIA) con un Centro servizi oppure attraverso consorzi o società consortili. **Il contratto deve essere registrato ad Agenzia Entrate e trascritto su Registro imprese**

E' previsto l'adeguamento delle imprese esistenti ai requisiti della nuova legge entro il 28 febbraio 2024, con la ripresentazione della SCIA (!!)

La modifica della legge regionale in materia funeraria: il Centro servizi, consorzi e società consortili



La modifica della legge regionale in materia funeraria: i requisiti aggiuntivi delle case funerarie

Requisiti aggiuntivi per le case funerarie avviate dopo il 31 luglio 2023:

Nuovi requisiti strutturali inseriti all'articolo 13-bis

Art. 13-ter

Aspetti logistici e requisiti tecnico-strutturali delle sale del commiato esterne a cimiteri e crematori

Distanze minime di ~~500~~ 250 mt da strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, hospice, crematori, cimiteri (i comuni possono stabilire distanze maggiori)

Fatto salvo quanto già acquistato – autorizzato - chiesto di autorizzare al 30 giugno 2024 ...

Accesso indipendente per le attività connesse alla casa funeraria se collocata in edifici aventi anche altre funzioni

Numero di feretri in custodia uguale al numero delle sale a disposizione

Possibilità di concedere i locali della casa funeraria ad altre imprese funebri tramite appositi contratti registrati.

La legge regionale su noleggio con conducente: 37/2023

La L.R. 37/2023 riprende sostanzialmente i contenuti della L. 21/1992 e prevede che:

Le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni in base a dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea da approvare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della L.R.

Nei regolamenti vanno definiti – tra l'altro - le modalità, i requisiti, il numero delle autorizzazioni ed i criteri di assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica

La legge regionale istituisce il ruolo dei conducenti di veicoli, che deve essere tenuto dalla CCIAA. L'iscrizione al ruolo costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio del servizio Taxi ed NCC

Vengono descritte le modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità ed il ruolo della Commissione regionale prevista

Il c. 4 dell'articolo 2 della L.R. prevede che i Comuni, su richiesta dei titolari di licenza Taxi possono prevedere forme innovative di servizio all'utenza, rilasciando apposite autorizzazioni

Le sentenze della Consulta sulle disposizioni regionali sul noleggio con conducente

la Corte costituzionale, con la sentenza N. 36/2024, ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37.

Il Governo ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi.

La Corte ha osservato, dapprima, che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi; ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun “radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio di NCC.

Le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, “rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori”.

La Corte ha ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall’art. 41 Cost. devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese

Le sentenze della Consulta sulle disposizioni regionali sul noleggio con conducente

È stata approvata una ulteriore legge (la 16 del 2023) che prevede la possibilità per la Regione di rilasciare fino a 200 autorizzazioni di noleggio con conducente a Ferrovie della Calabria.

Il Governo ha impugnato la legge adducendo sia la violazione all'art. 117 della Cost. in relazione alla tutela della concorrenza, visto che il beneficiario delle nuove autorizzazioni era già individuato per legge, che la violazione del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni NCC previsto dall'articolo 10-bis del D.L. 135/2018, che, al c. 6, vieta il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC fino alla piena operatività del registro informativo pubblica nazionale (non operativo perché non sono state approvate le specifiche tecniche)

La Corte non si è espressa nel merito del ricorso (che è dunque *sospeso*) ritenendo che fosse necessario definire, prima di tutto, la legittimità costituzione di un divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale

Pertanto, la Corte costituzionale, nell'esaminare il ricorso statale contro l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, ha sollevato dinanzi a sé, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità dell'articolo dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che appunto stabilisce tale divieto.

L'ordinanza 35/2024, precisa che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo "del tutto ingiustificato" il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC, dovendosi escludere che "sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica".

La sentenza del TAR Lazio del 27 marzo 2024

Ricorso della Federazione autonoleggiatori contro il Ministero infrastrutture per la revoca del decreto del 20 febbraio 2020 di sospensione del decreto dello stesso ministero

Il Governo ha impugnato la legge adducendo sia la violazione all'art. 117 della Cost. in relazione alla tutela della concorrenza, visto che il beneficiario delle nuove autorizzazioni era già individuato per legge, che la violazione del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni NCC previsto dall'articolo 10-bis del D.L. 135/2018, che, al c. 6, vieta il rilascio di nuove autorizzazione per il servizio di NCC fino alla piena operatività del registro informativo pubblica nazionale (non operativo perché non sono state approvate le specifiche tecniche)

La Corte non si è espressa nel merito del ricorso (che è dunque *sospeso*) ritenendo che fosse necessario definire, prima di tutto, la legittimità costituzione di un divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale

Pertanto, la Corte costituzionale, nell'esaminare il ricorso statale contro l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, ha sollevato dinanzi a sé, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità dell'articolo dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che appunto stabilisce tale divieto.

L'ordinanza 35/2024, precisa che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo "del tutto ingiustificato" il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC, dovendosi escludere che "sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica".



ANTICIPAZIONI:

Le disposizioni del nuovo DDL
semplificazioni e la nuova modulistica
standardizzata nazionale

La bozza del nuovo DDL semplificazioni



Sono previste misure per:

- la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo;
- la facoltà per i comuni di concedere alle strutture alberghiere porzioni di strade pubbliche, in via temporanea, finalizzate al parcheggio o al carico-scarico di bagagli;
- Permesso di costruire in area vincolata: ok al silenzio assenso nei casi di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale qualora siano state preventivamente acquisite le autorizzazioni, nulla osta o atto di assenso in merito al vincolo

La nuova modulistica standardizzata

Sono previsti i seguenti nuovi moduli standardizzati:

- Comunicazione di variazione di: denominazione/ragione sociale, sede legale, domicilio digitale, legale rappresentante
- Comunicazione per la variazione di agenzie di viaggio
- Comunicazione per la variazione nelle strutture ricettive

Inoltre, è prevista la modifica di:

- Notifica sanitaria ai fini della registrazione
- Scheda anagrafica
- SCIA strutture ricettive alberghiere
- SCIA strutture ricettive all'aria aperta



Grazie per l'attenzione!!